



Statuti

Croce Rossa Svizzera, Sezione del Sottoceneri

### 1) Nome e sede

La Croce Rossa Svizzera, Sezione del Sottoceneri (in seguito "CRSS") è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero; essa ha sede a Lugano ed è membro attivo dell'Associazione Cantonale Croce Rossa Ticino.

### 2) Scopo

La CRSS adempie compiti umanitari ed opera nel rispetto dei Principi fondamentali della Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità. Essa è al servizio delle persone bisognose di cure e di sostegno, senza distinzione di nazionalità, origine etnica, sesso, lingua, religione, condizione sociale o appartenenza politica.

Nell'adempimento dei suoi compiti, la CRSS si avvale dell'aiuto di volontari che aderiscono ai Principi fondamentali della Croce Rossa.

### 3) Mezzi finanziari

Per la realizzazione dei suoi compiti, la CRSS attingerà i mezzi necessari tramite le quote sociali, l'organizzazione di collette, la prestazione di mandati, la vendita di prodotti o prestazioni, l'accettazione di donazioni, legati e eredità, il finanziamento da parte di terzi, compresi i prestiti ipotecari, la contrazione di impegni debitori, nonché nelle forme che il Comitato riterrà più opportune.

### 4) Responsabilità

Per i debiti della CRSS risponde esclusivamente il patrimonio dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

### 5) Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato direttivo
- c) l'Ufficio di revisione

### 6) Assemblea generale

- a) L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea generale.
- b) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. Assemblee generali straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Comitato le giudichi necessarie o allorché almeno 1/20 dei soci ne facciano richiesta scritta.
- c) La convocazione all'Assemblea, con indicazione dell'ordine del giorno, viene fatta a mezzo circolari e/o pubblicazioni nella stampa.
- d) Ogni proposta, comprese quelle relative alle nomine statutarie, deve essere presentata per iscritto al Comitato almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

- e) Partecipano all'Assemblea con diritto di voto i soci individuali, i soci collettivi ed i soci onorari; ognuno ha diritto ad un voto.
- f) L'Assemblea ha le seguenti competenze:
  - l'approvazione del rapporto annuale;
  - l'approvazione dei conti annuali;
  - lo scarico ai membri del Comitato;
  - la nomina del Presidente e dei membri del Comitato;
  - la nomina dell'Ufficio di revisione;
  - la nomina di soci onorari e di soci a vita per meriti acquisiti;
  - le decisioni riguardanti le proposte del Comitato e dei Soci;
  - la revisione degli Statuti;
  - lo scioglimento dell'Associazione.
- g) L'Assemblea è diretta dal Presidente della CRSS; se ne fosse impedito dal Vice presidente o da un membro del Comitato.
- h) Le votazioni si fanno a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea decide se le nomine debbano avvenire per alzata di mano o con scrutinio segreto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente conta doppio.

## 7) Comitato direttivo

- a) Il Comitato direttivo è composto da almeno tre e al massimo quindici persone fisiche, le quali prestano la loro opera gratuitamente.
- b) I membri di Comitato sono nominati per un anno e sempre rieleggibili.
- c) Il Comitato rappresenta l'Associazione all'esterno e gestisce le attività in corso. Il diritto di firma dei membri di Comitato può essere limitato dal regolamento dell'Associazione.
- d) Il Comitato si riunisce almeno cinque volte l'anno e ogni volta che le esigenze lo richiedono.
- e) Il Presidente della CRSS dirige le sedute; se fosse impedito il Vice presidente o un altro membro di Comitato.
- f) In caso di parità di voti, il voto del Presidente conta doppio.
- g) L'Associazione è vincolata dalla firma del Presidente o del Vice presidente con quella di un altro membro di Comitato o della Direzione.
- h) Il Comitato ha principalmente le seguenti responsabilità e competenze:
  - assicura la direzione strategica e finanziaria della CRSS e impartisce le necessarie istruzioni;
  - stabilisce i principi della contabilità;
  - nomina e revoca i membri di Direzione e ne stabilisce i compiti e i diritti di firma;
  - esercita l'alta vigilanza sulla CRSS, in particolare l'osservanza degli Statuti, delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni impartite;
  - redige il rapporto di gestione e organizza l'Assemblea;
  - approva il regolamento d'organizzazione interno;
  - nomina Commissioni permanenti o ad hoc e designa al suo interno il responsabile per ogni singolo servizio della CRSS, nonché può allestire ed emanare regolamenti per regolare il lavoro Commissionale;
  - nomina i rappresentanti della CRSS presso altre associazioni o enti. I rappresentanti così designati sono subordinati al Comitato e fanno regolare rapporto della loro attività.
- i) Qualora un membro di Comitato non intervenisse a cinque riunioni consecutive senza giustificazione, è ritenuto dimissionario.

## 8) Ufficio di revisione

- a) L'Assemblea nomina un Ufficio di revisione indipendente.
- b) L'Ufficio di revisione è nominato per un esercizio annuale. Il suo mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. È ammessa la rinomina. L'Ufficio di revisione può essere revocato in qualsiasi momento e con effetto immediato.
- c) L'obbligo di revisione e i requisiti che devono soddisfare la revisione e l'Ufficio di revisione sono retti dalle disposizioni giuridiche corrispondenti.

## 9) Direzione

- a) La Direzione collabora con il Comitato, svolge i lavori inerenti alle decisioni di competenza degli organi dell'Associazione, porta a compimento le decisioni prese e sbriga gli affari correnti.
- b) La Direzione organizza e coordina a livello operativo e amministrativo le attività della CRSS e mantiene i contatti con i partner e le autorità a livello nazionale e cantonale.
- c) La Direzione prende parte alle sedute di Comitato e alle Assemblee e ne redige i relativi verbali.

## 10) Soci

- a) Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell'Associazione può diventare socio attivo con diritto di voto.
- b) L'Associazione si compone di soci individuali, collettivi e onorari.
- c) È socio individuale colui che:
  - versa una quota annuale di almeno CHF 10.— o una quota unica di socio a vita di almeno CHF 500.--;
  - viene nominato socio a vita dall'Assemblea in funzione di meriti particolari;
  - esplica durante l'anno sociale un'attività di volontariato per la CRSS;
  - è donatore attivo di sangue, dopo aver effettuato almeno cinque donazioni.
- d) La CRSS può accogliere quale socio collettivo ogni persona giuridica di diritto privato ed ogni corporazione di diritto pubblico che versi una tassa annuale di almeno CHF 200.--.
- e) La CRSS può nominare soci onorari le persone fisiche o giuridiche che abbiano meritato particolare riconoscenza della Croce Rossa per la loro attività, cooperazione e i loro aiuti.
- f) Un socio perde la sua appartenenza:
  - nel caso di persone fisiche: per recesso, esclusione o decesso;
  - nel caso di persone giuridiche: per recesso, esclusione o scioglimento;
  - in caso di mancato pagamento della quota annuale.
- g) Il recesso è possibile in qualsiasi momento. La lettera di recesso deve essere inviata alla sede della CRSS almeno quattro settimane prima dell'Assemblea generale ordinaria.
- h) Un socio può essere escluso dall'Associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo. Il Comitato delibera in merito all'esclusione. Il socio può presentare ricorso all'Assemblea.

## 11) Modifica degli Statuti

L'Assemblea può, su proposta del Comitato o di un decimo dei soci, decidere la revisione totale o parziale degli Statuti a maggioranza di due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

## 12) Scioglimento dell'Associazione

- a) L'Assemblea può decidere lo scioglimento della CRSS a maggioranza dei quattro quinti dei soci presenti aventi diritto di voto.
- b) In caso di scioglimento della CRSS, il patrimonio esistente dovrà essere consegnato all'Associazione cantonale Croce Rossa Ticino entro un anno dalla decisione e quest'ultima lo terrà a disposizione di una nuova sezione che dovesse essere costituita nel Sottoceneri in sostituzione di quella sciolta.
- c) Decorsi tre anni dalla data dello scioglimento, l'Associazione cantonale Croce Rossa Ticino ha il diritto di disporne liberamente.

## 13) Entrata in vigore

I presenti Statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del 25 febbraio 2015 della Croce Rossa Svizzera, Sezione del Sottoceneri, ed entrano in vigore con effetto al 25 febbraio 2015.

Il Presidente:



Adriano P. Vassalli

Il Vicepresidente:



Marco Frigerio